

## **FOCUS 16/09**

# **RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE**

*dal 1° al 31 ottobre 2009*

### **Indice degli argomenti:**

1. Scissione totale proporzionale finalizzata alla successiva cessione delle partecipazioni
2. Opere ultrannuali - ritenute a garanzia

### **1. Risoluzione n. 256 del 2.10.2009**

#### ***Scissione totale proporzionale finalizzata alla successiva cessione delle partecipazioni***

In linea di principio, un'operazione di scissione aziendale gode dei vantaggi tributari previsti dal sistema soltanto se alla base dell'operazione esistono valide ragioni economiche.

Nell'ipotesi di scissione totale proporzionale di una Snc, in due società che avranno "in consegna", rispettivamente, una il ramo operativo, l'altra lo stabilimento dove si svolge l'attività produttiva, con il dichiarato intento di vendere successivamente le partecipazioni relative al complesso aziendale detenute da parte dei soci persone fisiche, l'Agenzia delle Entrate riconosce un disegno elusivo.

In altri termini, le vere ragioni della prospettata scissione sembrano rinvenibili, di fatto, nella finalità di trasferire a terzi il complesso aziendale, beneficiando del più favorevole regime fiscale previsto per la cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, piuttosto che in quella di porre in essere una riorganizzazione aziendale tesa a rendere più efficiente l'esercizio dell'attività d'impresa.

L'Amministrazione Finanziaria, pertanto, in relazione al caso di specie, disconosce i vantaggi che derivano dalla citata operazione.

### **2. Risoluzione n. 260 del 22.10.2009**

#### ***Opere ultrannuali - ritenute a garanzia***

Nell'ambito dell'esecuzione di un contratto per la realizzazione di un'opera di durata ultrannuale, sia le somme liquidate in via provvisoria per i lavori coperti da SAL eseguiti dalla subappaltatrice sia le "ritenute a garanzia", costituiscono mere movimentazioni finanziarie (di segno opposto) e, come tali, prive di effetti reddituali.

Tuttavia, con specifico riferimento alla società subappaltatrice, tali somme assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito in quanto concorrono, al lordo della ritenuta a garanzia, alla valutazione delle rimanenze.

\*\*\*\*\*

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 2 novembre 2009

Dott.ssa Francesca Sanseverino  
*francescasanseverino@studiofiorentino.com*

Dott. Marco Fiorentino  
*marcofiorentino@studiofiorentino.com*

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero  
*mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com*

**DISCLAIMER**

*Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.*